



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ramo Trasporti**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO**  
**PORTO SANTO STEFANO**

**ORDINANZA N° 176/08**

**Il capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Santo Stefano**

**VISTA** la propria Ordinanza n. 189/03 in data 20.12.2003 di disciplina delle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, come modificata dall'Ordinanza n. 15/04 in data 01.03.2004;

**VISTA** la Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo", che regola la professione di Guida Ambientale;

**VISTA** la legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, recante "Norme sulla Navigazione da Diporto";

**VISTA** la legge 08.07.2003, n.172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

**VISTO** il DL 18.07.2005, n.171 "Codice della nautica da diporto";

**VISTA** la legge 14.07.1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima e il regolamento per la sua esecuzione approvato con DPR n. 1639 del 02.10.1968;

**VISTA** la Legge 616/77 ed il D.P.R. 435/91 "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

**CONSIDERATO** che la maggior parte delle attività subacquee si svolgono in forma organizzata, spesso con supporto di mezzi nautici ed unità da diporto;

**CONSIDERATO** che l'Associazione Italiana Liberi Subacquei, sedente in Roma, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'Ordinanza n. 189/03 ritenendo illegittime talune disposizioni in essa contenute;

**VISTO** il dispaccio prot. n. 02.02.152INT in data 16.04.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e la nota prot. n. 1845 in data 29.05.2008 della Direzione Marittima di Livorno;

**RITENUTO** opportuno, anche a seguito del coinvolgimento nel procedimento dell'Associazione ricorrente ai sensi della Legge n. 241/90, apportare talune modifiche al testo dell'Ordinanza oggetto di gravame finalizzate ad integrare e meglio disciplinare alcune disposizioni della propria Ordinanza, anche alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo di vigenza della stessa;

**VISTO** il dispaccio prot. n. 520167 in data 5 febbraio 1996 della Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile;

**VISTE** le circolari prot. n. 82/010390/II in data 16.02.2000, prot. n. 82/075489 in data 30.10.2001, prot. n. 82/033465/II in data 26.05.2003 e prot. n. 02.04.51/55215 in data 09.06.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

**VISTI** gli artt. 17 e 68 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**ORDINA**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

L'attività subacquea nelle acque del Circondario marittimo di Porto Santo Stefano è disciplinata dalla presente ordinanza con le modalità di seguito riportate.

Vengono individuate come attività subacquee:

- a) le immersioni, con o senza supporto di unità navali, effettuate da soggetti che erogano a titolo oneroso e/o gratuito servizi a terzi o associati finalizzate al rilascio di brevetto, all'accompagnamento di subacquei sportivi già in possesso di brevetto ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate;
- b) l'attività di accompagnamento svolta professionalmente da persone provviste dell'abilitazione di "Guida Ambientale" di cui alla Legge n°42/00 della Regione Toscana;
- c) le immersioni libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi ludico-sportivi compresa la pesca sportiva subacquea.

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili e a m. 300 dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione;
- nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario e del Capo del Compartimento.

L'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinato dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639.

Ogni subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi quando:

- operi con autorespiratore;
- si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

## **PARTE A – IMMERSIONI GUIDATE O EROGAZIONE DI ALTRI SERVIZI A TERZI O ASSOCIATI INERENTI L'IMMERSIONE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI**

### **ARTICOLO A.1**

Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee di cui ai punti a) e b) delle disposizioni generali, svolte con il supporto di unità navali, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

### **ARTICOLO A.2**

Le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);
- cassetta di pronto soccorso;
- almeno una bombola di riserva munita di erogatore con due secondi stadi o dispositivi per l'erogazione del gas respirabile dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'operazione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
- carta nautica della zona con l'esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo.

### **ARTICOLO A.3**

Il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

#### **ARTICOLO A.4**

L'istruttore o l'aiuto istruttore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto "sub" o la guida subacquea deve essere munito di idoneo brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Resta inteso quanto specificatamente previsto dall'articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di educazione ambientale.

Ogni istruttore/aiuto istruttore/accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità.

Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di 6 (sei) subacquei in ogni condizione.

Per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati.

Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

#### **ARTICOLO A.5**

Qualora si effettui un'immersione con unità navale di appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio deve essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).

#### **ARTICOLO A.6**

Durante l'immersione l'unità navale dovrà essere sempre presieduta da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

#### **ARTICOLO A.7**

Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:

- durante il giorno:
  - in acque nazionali una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
  - di giorno, in aggiunta ai segnali di cui sopra, potrà essere utilizzato una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca apposta su un galleggiante ancorato nella zona in cui avviene l'immersione;
- di notte tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12), con portata di almeno un miglio (Colreg '72).

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dalla verticale dei segnali sopra detti.

#### **ARTICOLO A.8**

Per le immersioni didattiche, l'organizzatore dovrà far pervenire alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima locale prima dell'inizio delle immersioni, anche a mezzo fax, una informativa (come dell'allegato A) riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;

- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- tipo di corso;

## **PARTE B – IMMERSIONI GUIDATE O EROGAZIONE DI ALTRI SERVIZI A TERZI O ASSOCIATI INERENTI L'IMMERSIONE SENZA SUPPORTO DI UNITA' NAVALI**

### **ARTICOLO B.1**

Nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee di cui ai punti a) e b) delle disposizioni generali, svolte senza il supporto di unità navali, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

### **ARTICOLO B.2**

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola di almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita con erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici etc.);
- cassetta di pronto soccorso.

### **ARTICOLO B.3**

Il responsabile dell'immersione deve annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

### **ARTICOLO B.4**

L'istruttore o l'aiuto istruttore per immersioni finalizzate al rilascio di brevetto "sub" o la guida subacquea deve essere munito di idoneo brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Resta inteso quanto specificatamente previsto dall'articolo 118 della Legge Regionale n° 42 emanata dalla Regione Toscana il 23.03.2000 inerente la figura professionale di Guida Ambientale subacquea ai fini culturali e di educazione ambientale.

Ogni istruttore/aiuto istruttore/accompagnatore non potrà guidare nelle immersioni didattiche in mare (acque libere) più di 5 (cinque) subacquei simultaneamente quando si operi con buona visibilità e non più di 2 (due) subacquei in ore notturne o con scarsa visibilità.

Nel caso di immersioni guidate non didattiche il limite è di 6 (sei) subacquei in ogni condizione.

Per le immersioni guidate devono essere rispettati i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei guidati.

Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei.

### **ARTICOLO B.5**

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione, laddove sia obbligatorio, ha

l'obbligo di provvedere al segnalamento con un galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca.

Nelle immersioni notturne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti.

I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi sicuramente vedere a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.

## **ARTICOLO B.6**

Per le immersioni didattiche, l'organizzatore dovrà far pervenire alla Sala Operativa dell'Autorità Marittima locale prima dell'inizio delle immersioni, anche a mezzo fax, una informativa (come dell'allegato A) riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- tipo di corso;

## **PARTE C – ATTIVITA' SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI DI CUI AL PUNTO C) DELLE DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO C.1**

Nelle immersioni diurne il subacqueo o gruppo di subacquei, laddove sia obbligatorio, ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un galleggiante rosso recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con la striscia bianca deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente articolo A.7.

Nelle immersioni notturne il subacqueo o gruppo di subacquei ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte.

Se ci si avvale di barca d'appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnali accesi, con le modalità di cui al precedente articolo A.7, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in casi di necessità. A bordo dovrà esserci persona in grado di fornire assistenza.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dei segnali sopradetti.

I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi sicuramente vedere a non meno di 300 (trecento) metri di distanza.

Se vi sono più subacquei in immersione, laddove il segnale sia obbligatorio, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

È concessa la facoltà al nuotatore che si trova fuori dalle acque riservate alla balneazione di usufruire dei segnali previsti per le immersioni con una sagola non più lunga di metri 3, al fine di evitare di essere investito da un'unità in transito.

## **PARTE D – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO D.1**

Tutte le unità in transito in prossimità dei predetti segnali di presenza di subacquei di cui agli articoli precedenti devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

### **ARTICOLO D.2**

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione o ai sensi delle Leggi citate in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che abroga la precedente Ordinanza n. 189/03 in data 20.12.2003 come modificata dall'Ordinanza n. 15/04 in data 01.03.2004.

Porto Santo Stefano, 02.09.2008

MARITTIMO

**F.to**

IL CAPO DEL CIRCONDARIO  
T.V. (CP) Maurizio TATTOLI

DA INVIARE ALLA SALA OPERATIVA DELL'AUTORITA' MARITTIMA (FAX  
0564/813325)

“ALLEGATO A”

**IMMERSIONE SUBACQUEA PER CONSEGUIMENTO BREVETTI**

**ORGANIZZAZIONE DIDATTICA**

**DATA, ORA PREVISTA IMMERSIONE**

**NUMERO DEI PARTECIPANTI**

**NOMINATIVO ISTRUTTORE/I, RESPONSABILE/I, ED EVENTUALI ASSISTENTI**

**UNITA' NAVALE UTILIZZATA**

**TIPO DI CORSO/MODALITA' OPERATIVE**

**DATA** \_\_\_\_\_ **ORA** \_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_



**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
PORTO SANTO STEFANO**

**ELENCO DISTRIBUZIONE DELL' ORDINANZA N. 176/2008 DEL 02.09.2008**

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
58100 GROSSETO  
PREFETTURA  
58100 GROSSETO  
QUESTURA  
58100 GROSSETO  
CENTRO OPERATIVO AEREO UNIFICATO  
00100 ROMA (FAX 06/68202472 - 06/68897754)  
CAPITANERIA DI PORTO  
57100 LIVORNO  
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI  
58015 ORBETELLO  
COMANDO STAZIONE CARABINIERI  
58018 PORTO ERCOLE  
COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA  
58015 ORBETELLO  
SEZIONE OPERATIVA NAVALE GUARDIA DI FINANZA  
58019 PORTO SANTO STEFANO  
COMANDO PROVINCIALE DI VIGILI DEL FUOCO  
58100 GROSSETO  
COMUNE  
58019 MONTE ARGENTARIO  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
58019 MONTE ARGENTARIO

**UFFICIO LOCAMARE MARITTIMO**

ORBETELLO  
**PORTO ERCOLE (P.P. Enti/Operatori Locali)**  
TALAMONE  
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
GIGLIO  
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA  
MARINA DI GROSSETO

**A.D.M.A. ASSOCIAZIONE DIVING MONTE ARGENTARIO  
58019 -PORTO S. STEFANO- (info@centroimmersioni.com)**

SEGRETERIA MEZZI NAVALI **SEDE**  
ALBO **SEDE**  
ALBO OPERATIVA **SEDE**





PORTO SANTO STEFANO, 5 SETT. 2008  
P.d.c. SGT.Np/Pn PINNA A. Tel/fax 0564/812529/813325

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Ramo Trasporti (D.P.R. 08.12.2007 N° 271)**  
Ufficio circondariale marittimo di  
Porto Santo Stefano

AL (VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE)

Sezione Tecnica /Amministrativa/Operativa  
Indirizzo Telegrafico:CIRCOMARE PORTO S. STEFANO

Prot. n°7277/S.O./Allegati:\_\_\_\_\_

**Argomento:** Trasmissione Ordinanza n°176/2008 in data 02 Settembre  
2008. Attività Diving.-

Si trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza n°  
176/08 emanata in data 02 Settembre 2008, da questo  
Ufficio Circondariale Marittimo, relativa all'argomento.-

( Spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni)

d'Ordine  
**F.to IL CAPO SEZIONE**  
1°M.llo Lgt. Np MARZO Luigi